

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

– C.A.P. 58033 - via G. Marconi, 9 - Tel. (0564) 973.511 - Fax (0564) 957.155

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con delibera C.C. n. _____ del _____
in vigore dal _____

Indice generale

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luoghi della celebrazione

Art. 4 – Orari della celebrazione

Art. 5 – Tariffe

Art. 6 – Organizzazione del servizio

Art. 7 - Allestimento della sala

Art. 8 – Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 9 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

ART. 1

Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 86 all'art. 116 del codice civile.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale gratuita quando viene svolta in orario di servizio e presso l'ufficio del Sindaco.

ART. 2 **Funzioni**

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono, inoltre, celebrare i matrimoni civili uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

ART. 3 **Luoghi della celebrazione**

Il matrimonio civile può essere celebrato su domanda degli interessati:

- Sala del Sindaco;
- Sala Consiliare di Palazzo Ginanneschi;
- Salone del Piano Nobile di Palazzo Nerucci.

ART. 4 **Orario della celebrazione**

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati (allegato al presente provvedimento), previo pagamento della relativa tariffa, nei giorni e negli orari stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale.

Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1° e 6 gennaio; la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno; il 15 agosto; il 1° novembre, l'8, il 25 e 26 dicembre.

La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il giorno 8 settembre, festa del Patrono.

ART.5 **Tariffe**

Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi di cui all'art. 3 è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe approvate con atto della Giunta Comunale.

Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:

- il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia ecc.)

L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda della residenza e/o nascita o meno nel Comune di Castel del Piano di almeno uno degli sposi.

Le tariffe saranno utilizzate a favore del bilancio comunale.

ART. 6

Organizzazione del servizio

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

La richiesta relativa all'uso delle sale, di cui all'allegato "A" del presente regolamento, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castel del Piano da parte di uno dei due sposi .

L'Ufficio di Stato Civile entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Castel del Piano con l'indicazione della casuale: "prenotazione sala per matrimonio civile"

Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile.

L'Ufficio di Stato Civile si adopererà affinché i servizi richiesti dagli sposi siano regolarmente prestati.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

ART. 7

Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Castel del Piano si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

ART. 8

Prescrizioni per l'utilizzo

E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto identificato ai sensi dell'art. 6 (soggetto richiedente), la somma di € 100,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.

Nel caso si verificassero danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto identificato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento (soggetto richiedente).

ART. 9

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- il codice civile;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo statuto comunale.

Il regolamento, ad avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti